

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 114

A.S. 3105: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia".

**Ispettori, promozioni, Forze di Polizia,
Arma dei Carabinieri**

SETTEMBRE 2004

INDICE

Articolo 1 (Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).....	pag. 1
Articolo 2 (Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)	pag. 10
Articolo 3 (Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria).....	pag. 17
Articolo 4 (Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri)	pag. 21
Articolo 5 (Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza)	pag. 22
Articolo 6 (Clausola di copertura finanziaria)	pag. 23

Articolo 1

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

L'articolo in esame provvede al reinquadramento del personale già appartenente al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici, avente la qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza primo gennaio 2003.

Con riferimento all'aliquota di tale personale che risulti già appartenente al ruolo sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia appartenente al ruolo degli ispettori che periti tecnici, gli effetti giuridici del predetto inquadramento vengono anticipati al primo gennaio 2001.

Ai fini dell'inquadramento di cui trattasi, da effettuarsi anche in soprannumero, ci si avvale dei posti resisi disponibili al 31 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera a), del DPR 24 aprile 1982, n. 335, e dell'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera a) del DPR 24 aprile 1982, n. 337. Per le eventuali posizioni soprannumerarie, il riassorbimento opererà utilizzando i posti disponibili per le anzidette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

Per entrambi i profili professionali interessati al reinquadramento, sia per l'aliquota interessata dalla decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2001 che per quella del 1° gennaio 2003, è stabilito che le posizioni interessate precedano in ruolo quelle dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, indetti per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, relativamente sia ai contingenti di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera b), del DPR 24 aprile 1982, n. 335 che a quelli di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera b), del DPR 24 aprile 1982, n. 337.

Per entrambe le categorie interessate dal reinquadramento, gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2003, mentre, per la sola aliquota di personale già appartenente al disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, viene riconosciuto solo a decorrere dal 1 gennaio 2003. Pertanto, per tale ultimo profilo, per il periodo che intercorre tra il 15 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2002, viene riconosciuto un assegno pensionabile di riordino equivalente alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Circa i profili finanziari scaturenti dall'inquadramento dell'intera platea dei soggetti interessati, la RT riferisce che l'assorbimento delle posizioni in soprannumero avverrà mediante l'utilizzo delle disponibilità d'organico, a partire dal 31 dicembre 2000, relative sia ai posti disponibili per le promozioni ad ispettore superiore ed a perito tecnico superiore indicati dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 31-*bis* del DPR 24 aprile 1982, n. 335 che dal DPR 24 aprile 1982, n. 337, che al possibile utilizzo delle successive vacanze utili per le promozioni, determinatesi per effetto delle cessazioni dal servizio¹.

Con riferimento alle dotazioni organiche al 31 dicembre 2000, la RT segnala che nella dotazione corrispondente alla qualifica di ispettore superiore (pari a 6.000 unità) e di perito tecnico superiore (pari a 350 unità), al 1° settembre risultavano scoperti rispettivamente 1.600 posti di ispettore superiore e 200 posti di perito tecnico, evidenziando, altresì, che l'intera platea interessata è stata considerata in soprannumero fino al 31 dicembre

¹ In proposito, la RT segnala che è al momento in fase di espletamento il concorso relativo al 50 per cento dei posti disponibili a tale data e che gli eventuali posti non coperti con tale procedura sono portati in aumento dell'altro 50 per cento per cui è previsto l'avanzamento per merito comparativo.

2003; compreso quello che, ai sensi del comma 2, assorbe i posti disponibili per le promozioni a scrutinio di cui dai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337.

Con effetto a decorrere dal primo gennaio 2004 l'organico delle posizioni disponibili ha subito pertanto la riduzione conseguente alla sottrazione del personale inquadrato per scrutinio nelle posizioni di ispettore superiore e perito tecnico superiore ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera a), dei citati D.P.R. 335 e 337 del 1982.

Dalla tavola riepilogativa delle posizioni in organico riportata in RT e riassuntiva delle posizioni vacanti e disponibili per l'assorbimento del soprannumero nel quadriennio 2000/2004 a fronte delle posizioni soprannumerarie, giuridiche ed economiche, emerge che al 31 agosto 2005 risulterebbero in soprannumero 1.297 posizioni complessive, di cui 1.180 relative ad ispettori e n. 117 relative a periti tecnici superiori.

Con riferimento agli effetti economici derivanti dal reinquadramento in attuazione del comma 4, la RT osserva che l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo risale al primo settembre 1995 e che dopo 10 anni, per effetto di automatismi di carriera, tali posizioni accederebbero alla qualifica di ispettore superiore/perito superiore ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

Ne segue che l'onere da quantificare relativamente alla aliquota in soprannumero per il contingente degli ex sottufficiali è pari alla differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e quello di perito tecnico capo, dalla data di decorrenza dell'avanzamento indicata nel 15 marzo 2001 sino alla data del 31 agosto 2005, oltre la quale l'acquisizione della qualifica di ispettore /perito tecnico superiore sarebbe stata comunque acquisita.

La RT ha quindi provveduto alla quantificazione del relativo onere, tenuto conto che, nell'intervallo di tempo considerato, è attribuito il parametro stipendiale 135,5 anziché quello normalmente spettante agli ispettori/periti tecnici capi, che risulta pari a 133.

Sempre relativamente all'aliquota interessata dalla decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini del conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico indicata dal comma 5, viene modificata la maturazione del termine in cinque anni e sei mesi, anziché di sette anni e sei mesi come previsto dalla legge ed indicato dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

In relazione ai profili di onerosità non contemplati dalla norma, occorre preliminarmente rilevare come il meccanismo di avanzamento delle attuali qualifiche degli ispettori/periti capo al livello di "superiore", prima ancora che effetti finanziari immediati dovuti alla modifica dei parametri stipendiali e dei correlati automatismi di carriera per i contingenti di personale interessato, rechi con sé lo svuotamento di una qualifica, quella degli ispettori/periti capo, per cui non sembra chiaro se tale ultima categoria risulterebbe conseguentemente soppressa o, viceversa, continuerebbe ad essere presente. In tale seconda ipotesi si potrebbero determinare, con ogni probabilità, legittime aspettative di incrementi salariali in virtù dell'esercizio di fatto di mansioni superiori da parte degli aventi la qualifica di ispettori, con conseguenti inevitabili effetti di onerosità. Al riguardo, si segnala che l'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente che, per il periodo di effettivo svolgimento, al personale adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore spetti di diritto il trattamento previsto per tale qualifica.

Inoltre, va segnalato il possibile impatto della misura di riallineamento sul personale già in congedo appartenente alle categorie degli ispettori/periti tecnici capi, da cui potrebbero

scaturire contenziosi rivolti al riconoscimento dei benefici economici del compattamento e dei connessi benefici previdenziali.

Si segnalano altresì i possibili oneri previdenziali e di fine rapporto che potrebbero scaturire dal compattamento, tenuto conto che la decorrenza degli effetti giuridici per l'accesso alla qualifica di ispettore/perito superiore a partire dal 2001/2003 comporterà, presumibilmente, la ricostruzione delle carriere del personale e sarà suscettibile di produrre oneri, perlomeno nella misura in cui, nell'ambito della platea dei beneficiari, risulti che una parte degli stessi avrebbe maturato al 31/12/1992 i requisiti di anzianità contributiva per il diritto al calcolo del trattamento previdenziale con il metodo retributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In relazione a tutti i profili critici rilevati occorre inoltre ricordare che il comma 5 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, impone alla relazione tecnica in materia di pubblico impiego la puntuale ricognizione degli effetti "diretti e indiretti" che ne conseguono, ivi inclusi gli effetti d'impatto sull'adeguamento dei fondi per far fronte agli oneri accessori, quali indennità di missione e straordinario, aspetti sui quali la RT non si sofferma.

Circa poi la verifica delle singole determinanti che concorrono alla quantificazione degli oneri di spesa in RT, emerge anzitutto, una platea di beneficiari che è stimata nella misura complessiva di 1.583 unità, così suddivise:

Tab. 1

	Nom.1995	ex sottuff.	Tot.par.
Isp. capo ex ruolo esaurimento	564	873	1.437
Periti capo ex ruolo esaurimento	139	7	146
TOTALI	703	880	1.583

Come segnalato, la norma pone un diverso termine di decorrenza ai fini dell'inquadramento, distinto per il contingente degli 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (fissata al 1 gennaio 2001) e per il restante personale che è stato oggetto del inquadramento nel ruolo ispettori nel 1995, pari a 703 unità (1 gennaio 2003).

Nel dettaglio, i parametri da considerare ai fini della quantificazione degli oneri recati dalla misura per quanto concerne il contingente degli ex sottufficiali (880) sono da riportare:

A) al trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore, con annesso scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, con decorrenza primo gennaio 2003 (Tab. A1-A5-A6 della RT);

B) al parametro stipendiale pari a 135,50 corrispondente alla qualifica di ispettore superiore con otto anni di qualifica, come previsto dall'articolo 2, comma 4, e Tabella 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 con decorrenza primo gennaio 2005 (Tab. A7 della RT);

C) al parametro stipendiale 139,00 corrispondente alla qualifica di ispettore superiore "sostituto commissario" ovvero di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico", ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 nonché dell'articolo 1, comma 5, del medesimo provvedimento che prevede la diminuzione di 2 anni del periodo di permanenza nella qualifica per l'acquisizione della denominazione, con decorrenza primo luglio 2006 (Tab. A8-A9 della RT);

D) all'assegno personale "di riordino" dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, equivalente alla differenza tra la posizione stipendiale dell'ispettore capo e quella dell'ispettore superiore (Tab A4 della RT).

Con riferimento al parametro di spesa di cui alla lettera C), la quantificazione fa riferimento agli oneri di cui al comma 5 dell'articolo in esame, concernente la modifica del periodo di tempo necessario ai fini dell'accesso degli ispettori superiori/periti tecnici superiori alla denominazione di sostituti commissari e di sostituti direttori tecnici, anticipata di 2 anni rispetto agli attuali termini previsti dalla legge.

Tale anticipazione corrisponde, per automatismo di carriera dell'aliquota in questione, alla acquisizione del parametro stipendiale 139 a partire dal 1° luglio 2006, con un onere a regime che viene però quantificato solo in relazione a 842 posizioni in soprannumero (anziché 880) attese le asserite "almeno" 38 cessazioni dal servizio, stimate entro quella data.

Per quanto di competenza, occorrerebbe in proposito acquisire ulteriori elementi, atteso che la quantificazione operata in RT stima una platea di beneficiari più limitata rispetto alla platea complessiva degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a ragione dei previsti pensionamenti che avrebbero luogo per limiti di età.

Proprio considerando che detto parametro si configura come determinante ai fini della corretta copertura dell'onere relativo al comma 5, appare utile acquisire puntuali informazioni in ordine ai criteri sottesi alla stima, dal momento che, a quella data (1° luglio 2006), l'ammontare delle cessazioni per "raggiunti limiti d'età" dovrebbe risultare prevedibile con ragionevole certezza.

Alternativamente, sarebbe opportuno conoscere come sia stata individuata la percentuale di previste cessazioni dal servizio, atteso anche che essa appare superiore a quella media osservata nel settore del pubblico impiego.

Per quanto concerne invece la restante aliquota dei 703 ispettori e periti capo del ruolo ad esaurimento, le determinanti degli oneri derivanti dal

compattamento alla qualifica di ispettori superiori/periti tecnici superiori risultano costituiti:

A) dal trattamento economico corrispondente alla qualifica di ispettore superiore e di perito tecnico superiore a decorrere dal primo gennaio 2003 (Tab. B1-B2-B3-B4-B7 della RT);

B) dal parametro stipendiale 135,50 di ispettore superiore e di perito tecnico superiore (con otto anni di anzianità nella qualifica), ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2003. n. 193, a decorrere dal primo gennaio 2005(B5-B6 della RT);

C) dal parametro stipendiale 139 corrispondente ad ispettore superiore "sostituto commissario" e di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico" per quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal primo gennaio 2013.

Analogamente a quanto già rilevato per l'aliquota degli ispettori capi appartenenti alla categoria degli ex sottufficiali (al riguardo del parametro di cui alla lettera C), la RT afferma che gli oneri previsti a decorrere dal 2013 per il contingente del ruolo ad esaurimento ai fini del comma 5, per effetto dell'accesso alla posizione stipendiale 139 dopo 10 anni di servizio, risulterebbero coperti "dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006", del che non sarebbero stimati nella tabelle A2 e B2, in particolare in relazione al personale appartenente all'aliquota degli 880 ex sottufficiali, di cui una parte consistente accedrebbe al pensionamento per limiti di età. Ciò tenendo conto anche delle posizioni inerenti l'aliquota del soprannumerario

relativa allo stesso contingente di n. 703 unità, di cui una parte sarà anch'essa cessata dal servizio per limiti di età.

Al riguardo, sembra chiaro che detta certificazione di copertura, non supportata da dati analitici concernenti le cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non appare in sé plausibile, tenuto conto della circostanza che, a fronte di risparmi non quantificati, dal primo gennaio 2013 ma l'intero contingente dei 703 ispettori risulterà acquisire la posizione stipendiale 139 e la connessa qualifica di "sostituto" commissario/direttore tecnico.

La sintesi degli oneri recati dall'articolo è sintetizzata nel prospetto riepilogativo degli oneri complessivi da cui emerge che, distintamente per gli oneri riflessi in relazione al compattamento degli ex sottufficiali del disciolto corpo delle guardie di P.S. e degli appartenenti al ruolo Ispettori del r.e., l'onere previsto è stimato nel 2004 pari a euro 8.692.124,37 (comprensivo degli effetti finanziari relativi al triennio 2001-2003 dovuti alla decorrenza anticipata), per il 2005 pari ad euro 2.038.624,6, per il 2006 pari ad euro 1.060.973,40 e pari ad euro 1.510.306,20 a decorrere dal 2007.

Oneri art. 1 (Tabella C RT) **Tab. 2**

Anni	EX Sottuff.	Altro pers. ruolo es.	Oneri complessivo
2001	801.917,0	0,0	801.917,0
2002	1.011.868,0	0,0	1.011.868,0
2003	2.658.427,2	1.212.428,0	3.870.855,2
2004	1.846.923,0	1.160.560,0	3.007.483,0
2005	968.228,8	1.070.395,0	2.038.623,8
2006	680.294,4	380.679,0	1.060.973,4
2007	1.129.627,2	380.679,0	1.510.306,2
Totali	9.097.285,6	4.204.741,0	13.302.026,6

(euro)

Per le osservazioni inerenti la copertura finanziaria, si rinvia all'analisi del successivo articolo 6.

Articolo 2

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)

L'articolo in esame provvede al reinquadramento del personale già appartenente al ruolo sottufficiali e guardie o con la qualifica di perito capo del Corpo forestale dello Stato nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica 1 gennaio 2003.

Per il solo personale che abbia conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici vengono tuttavia anticipati al 1° gennaio 2001.

Il comma 2 dell'articolo provvede ad anticipare al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo i termini di cui al primo comma, quelle promozioni al grado di ispettore superiore e/o perito superiore che siano intervenute successivamente alle predette date.

Come per l'articolo 1, anche per il Corpo forestale dello Stato le eventuali posizioni soprannumerarie risultanti dal reinquadramento e dalle normali modalità di alimentazione del ruolo derivanti dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 2001, mediante l'utilizzo dei posti disponibili per le promozioni

di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Il comma 4 dispone la successione in ruolo del personale oggetto del reinquadramento rispetto al personale che abbia ricevuto l'avanzamento per via degli ordinari meccanismi di progressione.

Per quanto concerne il trattamento economico disciplinato al comma 5, questo viene corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale reinquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto dal 1° gennaio 2003. Allo stesso personale è corrisposto, dal 1 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, analogamente dal personale della Polizia di Stato, un assegno pensionabile pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

In relazione al comma 6, ai fini dell'avanzamento per il conferimento della denominazione di "scelto" si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di cinque anni e sei mesi, anziché di quello di sette e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

Il comma 7 dispone che ai fini della ammissione allo scrutinio per la promozione al grado di ispettore superiore di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2001 nonché ai fini del relativo trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo, qualora già in possesso della qualifica di brigadiere del precedente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, sia ridotta di 2 anni.

La quantificazione degli oneri recati dall'articolo operata in RT distingue una duplice categoria di soggetti interessata al compattamento nella qualifica di ispettore superiore del Corpo forestale:

Tab. 3

	Gennaio 2001	Gennaio 2004	Totale
isp. capo ex maresciallo	70	21	91
Periti capo ex VII q,f,	77	39	116
TOTALI	147	60	207

L'onere complessivo risulta quantificato secondo la seguente tabella, corrispondente al prospetto D 10 allegato alla RT:

Oneri Art. 2 **Tab. 4**

	Oneri compl.
2001	63.788,86
2002	80.849,50
2003	238.690,83
2004	103.762,41
2005	53.661,40
2006	60.227,40
2007	91.340,60
Totali	692.321,00

Anche per il Corpo forestale dello Stato gli inquadramenti risultano disposti utilizzando il 50 per cento delle disponibilità d'organico nelle posizioni di ispettori superiori e periti superiori, relativamente alla aliquota destinata alla promozione per scrutinio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21, comma 1, lettera a) e 47, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed, in parte, mediante l'utilizzo delle disponibilità ulteriori che si dovessero presentare per effetto delle cessazioni dal servizio.

Per tale reinquadramento, la quantificazione operata in RT ha tenuto conto di tutto il personale interessato appartenente alle due qualifiche, considerato come in soprannumero fino al 31 dicembre 2003, compreso quello delle posizioni corrispondenti alle promozioni a scrutinio.

Con decorrenza 1° gennaio 2004, la RT segnala che l'organico delle posizioni disponibili ha subito la riduzione del personale inquadrato per scrutinio nelle posizioni di ispettore superiore e perito tecnico superiore in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.

Per quanto di competenza, come precisato per l'articolo 1, occorre rilevare preliminarmente come il meccanismo prefigurato di compattamento delle attuali qualifiche degli ispettori/periti capo a livello di "superiori", prima ancora che suscettibile di effetti finanziari scaturenti dalla modifica dei parametri stipendiali e dai correlati automatismi di carriera relativi ai contingenti di personale interessato, rechi con sé lo svuotamento di una qualifica, quella degli ispettori/periti capo, per cui non sembra chiaro se tale categoria risulterà soppressa ovvero rimarrà in vigore determinando, con ogni probabilità, legittime aspettative di incrementi salariali in virtù dell'esercizio di fatto di mansioni superiori da parte degli aventi la qualifica di ispettori, con inevitabili effetti finanziari. Si ricorda al

riguardo, quanto già segnalato in relazione all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede espressamente che, per il periodo di effettivo svolgimento, al personale adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore spetti di diritto al trattamento previsto per tale qualifica.

Inoltre, si segnala il possibile impatto della misura di riallineamento sul personale già in congedo appartenente alle categorie degli ispettori/periti tecnici capi, da cui potrebbero scaturire contenziosi rivolti al riconoscimento dei benefici economici del compattamento e dei connessi benefici previdenziali.

Altra considerazione è da proporsi, proprio in ordine ai possibili effetti sui trattamenti previdenziali e di fine rapporto che da tali compattamenti delle carriere potrebbero derivare, tenuto conto che la decorrenza degli effetti giuridici di tali qualifiche a partire dal 2001/2003 porterà alla effettuazione di ricostruzioni di carriera e potrà produrre oneri, perlomeno limitatamente alla platea dei beneficiari che alla data del 31/12/1992 abbiano maturato i requisiti per il diritto al calcolo del trattamento con il metodo retributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Va anche qui ribadito quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In ordine ai profili di quantificazione degli oneri, per quelli di cui al comma 5 si evidenzia che il personale interessato è stato inquadrato rispettivamente nella qualifica di ispettore capo e di perito capo con decorrenza primo gennaio 1996 e primo gennaio 1991 e che dopo 10 anni nella qualifica questi avrebbero comunque conseguito il trattamento economico di ispettore/ perito superiore.

Ne segue che, eccezion fatta per i 21 periti capo che già hanno maturato dopo 10 anni il diritto al trattamento superiore, l'onere del soprannumero coincide con la differenza dei trattamenti economici relativi alle posizioni di

ispettore superiore ed ispettore capo nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2005, atteso che in tale periodo spetterebbe al personale in questione la posizione stipendiale 133 anziché quella di 135,5.

Inoltre, il comma 6 dell'articolo 2 dispone che l'avanzamento degli ispettori/periti superiori a "scelto" ed alla relativa posizione stipendiale 139 avrebbe luogo dopo 5 anni e 6 mesi di anzianità nel grado primo gennaio 2006, anziché dopo 7 anni e 6 mesi come previsto dalla legge.

L'onere derivante dalla misura risulta esser stato quantificato in relazione ad 86 interessati, ritenuto che 5 cessazioni interverrebbero prima di detta data.

Per la restante aliquota pari a 116 unità soggette a compattamento con decorrenza 1° gennaio 2003, il conseguimento della anzianità di "scelto" insieme al relativo parametro stipendiale 139 opererebbe con decorrenza 2013 (dopo dieci anni dall'inquadramento).

Pertanto, come riferito in RT, il relativo onere dovrebbe essere coperto dalla progressiva riduzione delle posizioni soprannumerarie corrispondenti all'aliquota degli ex marescialli e periti (86 unità) i quali, nell'accedere in anticipo alla posizione stipendiale 139 a partire dal 2006, vedranno tuttavia la realizzazione di risparmi correlati alle progressive cessazioni dal servizio che saranno via via compensate, a partire dal 2013, dalle nuove posizioni derivanti dall'aliquota dei 116 nuovi ispettori. Ciò pur tenendo conto di quanto asserito relativamente alle posizioni relative a quest'ultima aliquota di soprannumerario, di cui una parte sarà anch'essa cessata dal servizio per limiti di età.

Al riguardo, sembra chiaro che tale affermazione, non supportata da dati analitici concernenti le previste cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non

appare in sé plausibile ai fini della indicazione di una congrua copertura, tenuto conto della circostanza che, dal 1° gennaio 2001 l'intero contingente dei 116 ispettori risulterà acquisire la posizione stipendiale 139 e la connessa qualifica di "sostituto" commissario/direttore tecnico. Si rammenta altresì quanto precedentemente rilevato (articolo 1) in relazione al tasso di cessazione previsto.

In merito alla disposizione di cui al comma 7, relativa al riconoscimento dei 2 anni di anzianità in meno in favore degli attuali ispettori capo con decorrenza 1° gennaio 2001 che siano stati già ex brigadieri con decorrenza primo luglio 1992, ai fini del trattamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, la RT afferma che non vi sarebbero in ogni caso oneri prima del 1° luglio 2009 (corrispondenti a 10 anni dal 1° gennaio 1999 come previsto per l'inquadramento di cui al comma 7) e che se, a partire dal 2011, a tale personale spetta in ogni caso il trattamento economico di ispettore superiore, per il periodo 2009/2010, invece, essendo questo il più anziano in ruolo, esso dovrebbe in ogni caso conseguire l'avanzamento al grado di ispettore superiore.

Anche qui si segnala che il meccanismo di neutralità finanziaria illustrato non aiuta a dipanare i dubbi circa l'effettivo impatto della misura perlomeno limitatamente al biennio 2009/2010, per cui occorrerebbe acquisire ulteriori elementi di dettaglio, atteso che l'avanzamento al grado di ispettore/perito superiore risponde comunque ai criteri di selettività per merito comparativo di cui all'articolo 21 , comma 1, lettera a) ed all'articolo 47, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Articolo 3

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)

L'articolo in esame opera il reinquadramento del personale appartenente al ruolo separato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nel ruolo ispettori, con qualifica di ispettore capo, del Corpo della Polizia penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 2003.

Allo stesso tempo, il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, viene inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

Ai fini del predetto inquadramento in soprannumero sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e, ove insufficienti, quelli disponibili al 31 dicembre 2003. Al riguardo, restano salve le procedure concorsuali in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 443 del 1992.

Il personale destinatario del reinquadramento viene collocato in ruolo dopo quello vincitore del concorsi, per titoli ed esami, per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Per il personale della Polizia penitenziaria il trattamento economico conseguente al reinquadramento è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La RT provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'inquadramento nella qualifica di ispettore capo con decorrenza primo

gennaio 2003 del personale al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ed individuato in sedici unità.

Il comma 2 prevede l'inquadramento a ispettore superiore, con decorrenza primo gennaio 2003, degli ispettori capi del corpo già sovrintendenti capo ed inquadrato nella qualifica di ispettori con decorrenza 1° settembre 1995. ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.

Le unità stimate oggetto del compattamento vengono individuate in 546, con un onere complessivo i cui determinanti sono indicati nella seguente tavola comprensiva delle 16 unità relative al citato ruolo separato e limitato.

Tab. 5

RIEPILOGO ONERI PERSONALE ART. 8 C.1 LETT. C D.L.VO 200/95 CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		PERSONALE RUOLO SEPARATO E LIMITATO	
ANNO	ONERE	ONERE	ONERE COMPLESSIVO
2001	0,00	0,00	
2002	0,00	0,00	
2003	941.658,90	29.121,81	970.780,71
2004	930.493,20	29.121,81	959.615,01
TOTALE	1.872.152,10	58.243,62	1.930.395,72

2005	1.203.820,80	33.121,92	1.236.942,72
2006	1.203.820,80	33.121,92	1.236.942,72
2007			

Il reinquadramento è disposto attraverso l'utilizzo del 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori/periti superiori, per quanto concerne l'aliquota destinata all'avanzamento per anzianità ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ed, in parte, attingendo alle vacanze che si determinerebbero per le successive cessazioni dal servizio.

Analogamente a quanto operato per gli articoli 1-2, anche per il compattamento concernente gli ispettori della Polizia penitenziaria l'intera platea dei beneficiari è stata considerata, a fini di organico, in soprannumero, compreso quello correlato all'avanzamento mediante scrutinio ai sensi dell'articolo 309-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Per quanto di competenza, va ribadito quanto già osservato per l'articolo 1 e cioè che il meccanismo prefigurato di compattamento delle attuali qualifiche degli ispettori capo a livello di "superiori", prima ancora che suscettibile di effetti finanziari scaturenti dalla modifica dei parametri stipendiali e dai correlati automatismi di carriera relativi ai contingenti di personale interessato, reca con sé lo svuotamento di una qualifica, quella degli ispettori capo, per cui non sembra chiaro se essa categoria risulterà soppressa ovvero rimarrà in vigore, determinando con ogni probabilità, legittime aspettative di incrementi salariali in virtù dell'esercizio di fatto di mansioni superiori da parte degli aventi la qualifica di ispettori, con inevitabili effetti finanziari. Anche qui va ricordato il già menzionato articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, si segnala il possibile impatto della misura di riallineamento sul personale già in congedo appartenente alle categorie degli ispettori capo, da cui potrebbero scaturire contenziosi rivolti al riconoscimento dei benefici economici del compattamento e dei connessi benefici previdenziali.

Altra considerazione è proprio in ordine ai possibili effetti sui trattamenti previdenziali e di fine rapporto che da tali compattamenti delle carriere potrebbero derivare, tenuto conto che la decorrenza degli effetti giuridici di tali qualifiche a partire dal 2003 porterà alla effettuazione di ricostruzioni di carriera e potrà produrre oneri, perlomeno limitatamente alla platea dei beneficiari che alla data del 31/12/1992 abbiano maturato i requisiti per il diritto al calcolo del trattamento con il metodo retributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995. Anche qui va ribadito quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Circa gli effetti economici, aventi decorrenza 1° gennaio 2003, conseguenti al disposto del comma 5, la RT osserva che per il personale interessato precedentemente da inquadramento nella qualifica di ispettore capo con decorrenza 1° gennaio 1999, l'onere conseguente al compattamento consiste nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e quello di ispettore superiore al 1 gennaio 2003, data dell'inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2008 allorché avrebbe beneficiato comunque della posizione economica.

La RT segnala che, nonostante il fatto che il riassorbimento si sarebbe verificato a partire dal 2009, la quantificazione degli oneri non reca con sé tale circostanza attesa che la quantificazione a regime è quella indicata a decorrere dal 2005.

Riguardo ai parametri di quantificazione adottati, gli ispettori superiori inquadrati dal 1° gennaio 2003 conseguono la posizione di sostituto commissario con decorrenza 1° gennaio 2013 dopo 10 anni di servizio nel grado, conseguendo la posizione stipendiale 139. Anche in tal caso, gli oneri a partire da quella data risultano compensati dal mancato assorbimento, a partire dal 2009, dell'onere relativo al conseguimento del trattamento

economico di ispettore superiore sia dalla mancata riduzione della spesa quantificata a decorrere dal 2006, conseguente alle cessazioni dal servizio.

Si ribadisce quanto osservato in precedenza tenuto conto della circostanza che, dal 1° gennaio 2013 l'intero contingente dei 546 ispettori risulterà acquisire la posizione stipendiale 139 e la connessa qualifica di "sostituto" commissario.

Si richiama altresì quanto segnalato al precedente articolo 1 in ordine alla stima del tasso di cessazione dal servizio.

Articolo 4

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri)

Il comma 1 attribuisce ai marescialli aiutanti s.u.p.s. in servizio, appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, ai soli effetti giuridici, una anzianità di grado decorrente dal 1° gennaio 2001.

Il personale destinatario dell'avanzamento è collocato in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza 1° gennaio 2001 a seguito di procedura di avanzamento per esami.

Il comma 3 prevede che al detto personale, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

Il reinquadramento opera anche nei confronti degli appartenenti al ruolo ispettori che, al venir meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 abbiano

conseguito il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s con decorrenza compresa tra il 2 gennaio ed il 31 dicembre 2001.

La RT afferma che la promozione dei marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l'accesso alla qualifica di luogotenente avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa.

Tale affermazione è presumibilmente da ricollegarsi al contenuto del precedente comma 3; sarebbe comunque utile una conferma in proposito. Premesso che la RT non chiarisce se tali limiti sarebbero stati comunque raggiunti, al riguardo si osserva che l'attribuzione ai soli effetti giuridici dell'anzianità di grado 1° gennaio 2001 non sembra escludere l'assenza di qualsiasi conseguenza onerosa. In particolare, si osserva che l'antergazione, pur non comportando effetti economici immediati, potrebbe esplicare i suoi effetti onerosi indiretti sulle future dinamiche retributive come conseguenza di un'accelerazione delle carriere, nonché potrebbe incidere ai fini pensionistici su coloro che, avendo un trattamento previdenziale di tipo retributivo, usufruirebbero di un beneficio dall'applicazione della norma.

Articolo 5

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza)

Il reinquadramento al grado equivalente a ispettore superiore dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza opera attraverso l'avanzamento dei soli marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori, cui è attribuita, ai soli fini giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

Il personale destinatario dell'avanzamento è collocato in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza 1° gennaio 2001 a seguito di procedura di avanzamento per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

Al detto personale, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

Il reinquadramento opera anche nei confronti degli appartenenti al ruolo ispettori che, al venir meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 abbiano conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio ed il 31 dicembre 2001.

La RT afferma che la promozione dei marescialli aiutanti del corpo della guardia di finanza non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l'accesso alla qualifica di luogotenente avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa.

Al riguardo si rinvia alle osservazioni relative all'articolo 4.

Articolo 6

(Clausola di copertura finanziaria)

La copertura finanziaria del provvedimento opera attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in cui è autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi i materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di polizia .

La RT al provvedimento non specifica se le risorse in parola siano disponibili e non impegnate. Sarebbe pertanto opportuna una conferma in proposito.